



COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

Piazza Tommaso Villa, n°3 – C.A.P. 14017 – Tel. 0141.93.91.25 – Fax. 0141.93.97.45
Indirizzo e-mail: municipio@comune.valfenera.at.it – PEC: valfenera@cert.ruparpiemonte.it
C.F. 00091920058 – Sito: www.comune.valfenera.at.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 19/2022
Del 19/12/2022

IL SINDACO

Premesso che in occasione delle Festività Natalizie e di Capodanno è diffusa la pratica di utilizzare fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché fuochi pirotecnici esplodenti;

che l'uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo, senza l'adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti e indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali, nonché del patrimonio artistico storico e culturale;

Rilevata, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile i rumori molesti nell'ambiente urbano in tutte le aree pubbliche, vie e piazze ove maggiormente si concentrano le persone in conseguenza del verificarsi di eventi di pubblico intrattenimento, nonché in prossimità di scuole, uffici pubblici, casa di riposo, luoghi di culto, spazi pubblici dedicati alla socializzazione urbana e al gioco dei bambini;

Ritenuto pertanto necessario, pur con la volontà di salvaguardare le tradizioni e le usanze legate a festeggiamenti e ricorrenze particolari, limitare, per esigenze di sicurezza urbana, soccorso e incolumità pubblica, l'accensione e lancio di articoli pirotecnici con effetto a scoppio a miccia o sfregamento nelle aree del territorio Comunale maggiormente deputate all'incontro delle persone;

Visto il D.lgs. 29-07-2015, n. 123 attuativo della direttiva 2013/39/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

Preso atto, in particolare, degli artt. 3 e 5 del sopra richiamato D.lgs. 123/2015 riportanti, rispettivamente, la classificazione in categorie degli articoli pirotecnici effettuata anche in base al loro livello di rischio potenziale e al livello di rumorosità e le limitazioni alla vendita in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell'acquirente;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti gli artt. 650 e 703 del c.p.;

Visto il decreto Legge 20/02/2017, n. 14, come convertito con modificazioni della Legge 18 aprile 2017, n. 48 ed in particolare gli artt. 4 e 8;

Vista la Legge n. 125 del 24/07/2008 e la Legge n. 94 del 15/07/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

ORDINA IL DIVIETO

Dalle ore 16.00 del giorno 24/12/2022 alle ore 24 del giorno 26/12/2022 e dalle ore 16.00 del giorno 31/12/2022 alle ore 24 del giorno 01/01/2023 di accensione e lancio degli articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento, nelle aree e vie pubbliche sopra descritte.

DA ATTO CHE'

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e, se commesse nelle vicinanze di animali o di aree gioco per bambini e in prossimità della Casa Di Riposo di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs 267/2000, fatto salvo, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

alla Prefettura di Asti
al Comando Stazione Carabinieri di Villanova d'Asti
alla Polizia municipale del Comune di Valfenera

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo online del Comune di Valfenera e dandone adeguata pubblicizzazione.

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio e la Polizia Municipale sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nelle seguenti modalità:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.lgs 02-07-2010 n. 104;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24-11-1971 n, 1199.

Valfenera, 19/12/2022



IL SINDACO
Arisio Sergio